



**IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE SECONDA CIVILE**

in seguente composizione collegiale:

Dott.ssa	Elisa Tosi	Presidente
Dott.	Nicolò Grimaudo	Giudice estensore
Dott.	Milton Cosimo Leonardo D'Ambra	Giudice

vista

la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo depositata da GRASSI ROBERTO S.R.L. (di seguito, anche la “Società”);

rilevato che

la proposta di concordato formulata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 161 l.fall. ha natura liquidatoria; essa prevede infatti:

- (i) la messa disposizione dei creditori di tutto l’attivo societario (mobili, arredi, attrezzature e rimanenze di magazzino);
- (ii) l’assunzione, da parte di Roberto Grassi e Annunciata Toini, da un lato, e di Grassi Roberto & C. s.a.s., dall’altro, di obblighi irrevocabili e sospensivamente condizionati di integrazione dell’attivo concordatario;
- (iii) un accordo con il ceto bancario, avente ad oggetto anche la definizione della posizione del garante della Società;

la proposta formulata dalla Società prevede il pagamento integrale dei creditori privilegiati, esclusa la quota di IVA di rivalsa degradata al chirografo *ex art.* 160, comma 2, l.fall., e il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 20%;

con la memoria autorizzata del 5.11.2022 la Società ha apportato le seguenti modifiche al piano e alla proposta:

- è stata eliminata la previsione della surroga di Roberto Grassi nei diritti che Cassa Lombarda vanta nei confronti della Società;
- è ora previsto il pagamento del 60% del credito chirografario vantato da BPER e BCC interamente e direttamente da parte di Roberto Grassi e Annunciata Toini entro 15 giorni dalla definitiva omologazione del Concordato Preventivo e, dunque, è stata eliminata la previsione del pagamento del 20% del credito da parte del Concordato Preventivo e nell’ambito dello stesso;

- per tale ragione, l'apporto di risorse derivanti dalla vendita dell'immobile "Robbio" di proprietà di Roberto Grassi e Annunciata Toini (c.d. "Obbligo Famiglia Grassi") non è più previsto in misura pari ad euro 351.000,00, ma nella misura di euro 342.000,00;

ritenuto che

la domanda di concordato, per come modificata ed integrata, sia ammissibile;

rilevato nondimeno che

la fattibilità del piano concordatario risulta condizionata, tra l'altro, alla liquidazione dell'immobile di proprietà di Grassi Roberto & C. s.a.s. ad un prezzo non inferiore ad euro 355.000,00;

con riferimento a tale ultima circostanza, il Tribunale si riserva di valutare, all'esito degli accertamenti e delle eventuali rettifiche operate dal Commissario Giudiziale, l'esistenza di un margine di oscillazione del prezzo di vendita capace di assicurare ragionevolmente il raggiungimento dell'obiettivo minimo previsto dall'art. 160, comma 4, l.fall.;

PQM

visti gli artt. 160, 161, 163 l.fall.;

dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di "GRASSI ROBERTO S.R.L." con sede in Busto Arsizio (VA), viale Ippolito Nievo, 7 – C.F. 02744460128 e:

- 1) delega alla procedura il dott. Nicolò Grimaudo;
- 2) ordina la convocazione dei creditori per l'udienza del 4 aprile 2023 alle ore 11.00;
- 3) conferma il dott. Alessio Bianchi, con studio in Busto Arsizio, Viale Gozzano n.18, nell'incarico di Commissario Giudiziale;
- 4) dispone:
 - che la comunicazione ai creditori del presente decreto venga effettuata a cura del Commissario Giudiziale entro il termine di quindici giorni, con le forme disciplinate dall'art. 171 co.2 l.fall.;
 - che entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, la ricorrente depositi su c/c intestato alla procedura -alle coordinate indicate dal Commissario- l'importo di euro 25.000,00, pari al 50 % circa delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura;
 - che entro il termine di sette giorni il ricorrente consegni al Commissario Giudiziale copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;
 - che il presente decreto venga pubblicato per estratto nelle forme previste dall'art. 166 l.fall., nonché sul quotidiano La Prealpina a cura e spese del ricorrente.

Così deciso in Busto Arsizio il 06/12/2022.

Il giudice estensore
dott. Nicolò Grimaudo

Il Presidente
dott.ssa Elisa Tosi